



# COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia del Sud Sardegna

Via Sindaco Giovanni Carta 18 – 09051 Escalaplano - ☎ 070/954101 - FAX 070 9541020

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE EROGAZIONE DI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 57 DEL 27/11/2019  
MODIFICATO CON LA DELIBERA N. 17 DEL 22/04/2020

# Indice

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

Art. 2 VALORE DEL BUONO PASTO

Art. 3 DIRITTO AL BUONO PASTO

Art. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 5 FURTO SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

Art. 6 MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI

## **Art. 1 - PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Escalaplano, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti per il personale non dirigente agli artt. 45 e 46 del CCNL 14 Settembre 2000.
2. Il Comune di Escalaplano, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato, determinato, sia a tempo pieno, che a tempo parziale (limitatamente ai giorni in cui svolgono orario pieno con rientro pomeridiano), il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione dei buoni pasto, compatibilmente con le proprie risorse disponibili.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi, appositamente convenzionati.
4. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità;
5. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

## **Art. 2 - VALORE DEL BUONO PASTO**

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico è pari a € 6,00 (euro sei virgola zero). Tale importo non concorre a formare reddito, sia dal punto di vista previdenziale che fiscale, come da combinato disposto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 07.06.2017, n. 122 e dell'art. 51, comma 2, lett. C) del DPR 22/12/1986, n. 917, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della legge 27.12.2019, n. 160. Futuri adeguamenti saranno possibili con delibera di Giunta Comunale.
2. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento della sua consegna.

## **Art. 3 - DIRITTO AL BUONO PASTO**

1. Hanno diritto all'attribuzione del buono pasto i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, full time e part time limitatamente ai giorni in cui svolgono orario pieno.
2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) È necessario che il dipendente sia in servizio e che abbia effettuato le regolari timbrature della giornata mediante il sistema di rilevazione delle presenze in uso nell'ente;
  - b) È necessario avere prestatato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore

- pomeridiane, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore. È esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario normale o elettorale si protragga in ore serali e notturne;
- c) La pausa pranzo non deve essere inferiore a trenta minuti e superiore alle due ore. Il dipendente, ai sensi dell'art. 26 del CCNL funzioni locali del 21.05.2018, deve comunque rispettare una pausa di almeno trenta minuti se la prestazione di lavoro eccede le sei ore, al fine del recupero delle energie psicofisiche;
- d) È esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche se l'attività di straordinario normale e/o elettorale si protrae in ore serali e/o notturne;
- e) L'attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle otto ore effettive giornaliere, delle quali almeno cinque prestate nelle ore antimeridiane e almeno tre prestate nelle ore pomeridiane, con flessibilità massima in entrambi i casi di 10 minuti, da compensare rispettivamente con il turno antimeridiano o pomeridiano. Non concorrono al raggiungimento delle 8 ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, a titolo esemplificativo: permessi per diritto allo studio, visite mediche, permessi brevi, per mandato politico, per motivi famiglia/personali, permessi orari, L. 104/92 ecc..
- f) Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sottoindicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro: riposi giornalieri (ex allattamento), assemblea sindacale, permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98), permessi RSU;
- g) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano;
- h) Il conteggio dei buoni spettanti viene effettuato da un sistema elettronico sulla base dei rientri effettuati così come risultanti dalle timbrature del badge. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi suindicati, alle operazioni di timbratura;
- i) La fascia di tempo entro la quale è possibile effettuare la pausa pasto è quella che va dalle ore 13,00 (orario minimo di uscita dal servizio) alle ore 15,00 (orario massimo di rientro in servizio), salvo eccezioni debitamente autorizzate e sempre rispettando i limiti dei trenta minuti e delle due ore. L'ente si riserva la possibilità di apportare modifiche all'orario di servizio;

3. L'erogazione dei buoni pasto spetta anche nei seguenti casi:
- a) Effettuazione di lavoro straordinario o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, entrambi debitamente autorizzati dal Responsabile del servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale, sempre nel rispetto dei parametri di cui ai commi 1 e 2 dal presente articolo;
  - b) Effettuazione di lavoro straordinario elettorale per il quale non è previsto il rimborso della relativa spesa da parte dello Stato (straordinario infra-giornaliero associato allo svolgimento di lavoro ordinario), debitamente autorizzato dal Responsabile del servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale, sempre nel rispetto dei parametri di cui ai commi 1 e 2 dal presente articolo;
  - c) Nei casi di missione che copre l'intera giornata lavorativa, purché in quello stesso giorno sia previsto lavoro antimeridiano, interruzione e lavoro postmeridiano;
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, lettere a), b) e c), il buono pasto è riconosciuto nella misura massima di n. 1 buono settimanale oltre a quelli previsti sulla base dell'orario lavorativo ordinario.
5. Per ogni giornata lavorativa interamente svolta in regime di straordinario elettorale, debitamente autorizzato dal Responsabile del servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale, per la cui spesa è previsto il rimborso da parte dello Stato, sempre nel rispetto dei parametri di cui ai commi 1 e 2 dal presente articolo, spetta la fruizione del buono pasto senza l'applicazione del limite settimanale di cui al precedente comma 4.
6. L'erogazione del buono pasto NON spetta invece:
- a) Ai dipendenti che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso delle spese documentate sostenute per i pasti, avendone titolo entro i limiti previsti dalla legge;
  - b) Ai dipendenti inviati in missione per lavoro o formazione, qualora il pasto sia ricompreso nel trattamento di missione;
  - c) In assenza delle autorizzazioni a compiere lavoro straordinario, recupero debiti orari oppure altre prestazioni diverse dal normale orario di servizio.
  - d) In caso di assenza giornaliera dal servizio. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti ipotesi: ferie, malattia, infortunio, riposo compensativo, permessi ex art. 31 C.C.N.L. 2016-2018, sciopero, permessi L. 104/92, permessi L. 53/2000, permessi per esami, sospensione cautelare, congedi obbligatori e facoltativi ai sensi del D.lgs. 151/2001 ecc..
  - e) In presenza di prestazioni rese solo in orario antimeridiano o esclusivamente in quello

pomeridiano, anche se con prosecuzione nelle ore serali e notturne.

#### **Art. 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) È necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;
  - b) Nel caso di prestazione di attività lavorativa svolta in una parte della giornata (antimeridiana o pomeridiana) con interruzione e ripresa successiva (pomeridiana o serale), l'orario del servizio deve essere attestato attraverso le regolari timbrature oppure mediante dichiarazione del dipendente vistata dal Responsabile del servizio di appartenenza (in caso di certificata impossibilità di utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze).
  - c) Non è consentita, per alcun motivo, la monetizzazione dei buoni pasto e non può essere attribuito più di un buono nella stessa giornata lavorativa anche in occasione di consultazioni elettorali.

#### **Art. 5 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO**

1. Buoni pasto cartacei: in caso di furto, smarrimento e deterioramento imputabili alla condotta del dipendente, non saranno consegnati altri buoni pasto cartacei in sostituzione di quelli rubati, smarriti o deteriorati.
2. Buoni pasto in formato elettronico: al dipendente verrà consegnata gratuitamente una card elettronica che dovrà essere custodita ed impiegata in maniera diligente. In caso di deterioramento, smarrimento o furto della card, il dipendente dovrà darne tempestiva comunicazione all' Ente, affinché possa comunicare al fornitore tale circostanza in modo che lo stesso provveda a bloccare la card entro il più breve tempo possibile. In tal caso, qualora la riemissione della card, da parte del fornitore della convenzione, preveda un costo, questo verrà addebitato al dipendente stesso.
3. Nel caso di malfunzionamento della card per colpa non imputabile al dipendente, ma allo stesso fornitore, l'Amministrazione provvederà a richiederne un duplicato senza nessun onere e/o spesa a carico del dipendente.

## **Art. 6 - MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO**

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma, il trimestre successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze di quest'ultimo, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze ed il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli artt. 3 e 4.
2. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza impressa su ciascuno di essi.
3. Il numero massimo di ticket erogabili è fissato alla misura di dodici mensili.
4. I buoni pasto elettronici sono spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati e sono cumulabili nel limite di n. 8 buoni, così come stabilito dall'art. 4, lett. F), del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 07.06.2017, n. 122.

## **Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa e ai contratti collettivi di lavoro vigenti.